

Italia Nostra

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E
NATURALE DELLA NAZIONE

Vicolo Cassavecchia, n.9
84121 Salerno
Tel. e fax 089.227782
italianostrasalerno@gmail.com



FIGLI DELLE CHIANCARELLE

figlidellechiancarelle.org

figlidellechiancarelle@gmail.com

Comune di Salerno

c.a.

Sindaco, dott. Vincenzo De Luca
(fax 089 662205)

Presidente del Consiglio Comunale
dott., Antonio D'Alessio
(fax 089 662205)

Segretario Generale, dott. Gennaro Caliendo
(fax 089 662297)

Dirigente Servizio
Trasformazioni urbanistiche
e Presidente C.L.P., arch. Davide Pelosio
(fax 089 661230)

Regione Campania

c.a.

On.le Stefano Caldoro
Presidente Giunta Regionale
Via Santa Lucia, 81
80134 Napoli
(fax 081 7962320)

On.le Marcello Tagliatela
Assessore all'urbanistica e governo del territorio
Tutela dei beni ambientali e paesistici
(fax 081 7967110)

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania

Direttore, dott. Gregorio Angelini
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo
80132 Napoli
(fax 081 7645305)

Soprintendenza per i BAP di Salerno e Avellino

Soprintendente, ing. Gennaro Miccio
Via Tasso, 46
84100 Salerno
(fax 089 318120)

**Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori**

della Provincia di Salerno
Presidente, arch. Gabriella Alfano
Via Vicinanza, 11
84123 SALERNO
(fax 089 252865)

e, p.c. **Procura della Repubblica**
c/o il Tribunale di Salerno
c.a. ill.mo Procuratore dott. Franco Roberti
Corso Garibaldi - Palazzo di Giustizia
84100 Salerno
(fax 089 241484)

Oggetto: Salerno – Commissione Locale per il Paesaggio – Delibera C.C. n. 24 del 25.07.2011, illegittimità – Illegittimità derivata delle autorizzazioni paesaggistiche.
Richiesta al Comune di annullamento in regime di autotutela – Diffida ad operare.
Richiesta alla Regione Campania di revoca della delega conferita per l'esercizio delle Funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche.-

Con delibera n. 24 del 25.07.2011, il Consiglio Comunale di Salerno ha rinnovato, la Commissione Locale per il Paesaggio, nominando i membri:

arch.	GAROFALO Marta	esperta in:	<i>beni ambientali</i>
geologa	RENNA Anna Maria	esperta in:	<i>beni ambientali</i>
agronomo	MAURO Luciano	esperto in:	<i>disciplina agricola e forestale</i>
arch.	CIRINO Pasquale	esperto in:	<i>discipline naturalistiche</i>
Ing.	PELLEGRINO Francesco	esperto in:	<i>beni ambientali</i>

La delibera – per quanto dichiaratamente adottata ai sensi della legge regionale n. 10/1982, del relativo Allegato I, nonché della circolare esplicativa dell'Assessore Regionale all'Urbanistica ed al Governo del Territorio n. 942/SP del 7 Luglio 2011 – risulta in aperta violazione delle norme richiamate.

Al riguardo, sembra opportuno premettere quanto segue.

1. l'Allegato I della legge regionale n. 10/82 (BURC nr. 17 del 01.03.1982) e s.m.i., nel definire i compiti e modalità istitutive delle commissioni preposte ad esprimere parere in materia di paesaggio, ha, tra l'altro, disposto che:

"I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub - delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal dirigente comunale competente visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell' Arte, discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali.

Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo.

Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte consecutive."

2. La vigenza di tali disposizioni normative (peraltro non negata dal comune di Salerno) è stata ribadita dal competente Assessore Regionale con nota prot. 942/sp del 07.07.2011:
"per i Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia, al RUP che ai sensi del TUEL nr. 267/2000 sostituisce l'attività della CE, si affiancano i cinque esperti previsti dalla L.R. 10/82 con applicazione dei medesimi criteri di composizione e di nomina."
3. Con circolare esplicativa prot. 0602279 del 2.08.2011, la AGC del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici ha ulteriormente confermato che:
"I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale – di fatto abrogato come già detto, dall'art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. n.01/2011- per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire con deliberazione del Consiglio comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art.148 del D.Lgs 22.01.2004 e ss.mm. e ii. costituita dal Responsabile del Procedimento – che, ai sensi del d. lgs 18.08.2000, n.267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. – nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall'allegato alla L.R. n.10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata. Sia la C.E.C.I. sia la O.C. devono mutare la loro denominazione in quella di "Commissione Locale per il Paesaggio", di cui all'art. 148 del Codice. Tale riarticolazione funzionale continua a garantire i requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 146 del Codice BB.CC."

Inoltre, il TAR Campania, Sez. II di Salerno, nell'evidenziare come la Regione abbia "inteso ribadire le modalità organizzative dell'organo consultivo alle quali i Comuni, nell'esercizio della sub-delega in materia di beni ambientali di cui all'art.1 l. r. 1 settembre 1981 n. 65, sono tenuti a conformarsi", ha evidenziato che " Emerge, dunque, dal quadro complessivo sopra richiamato che il requisito dell'esperienza nelle citate materie risulta elemento necessario ed indispensabile nonché funzionale a costituire una struttura specialistica in grado di esprimere, a livello comunale, una soglia sufficiente di competenze tecnico-scientifiche integrate idonee a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi; requisito che necessariamente deve essere garantito, quanto meno, anche da un curriculum recante esplicitazione delle competenze comunque acquisite, nei settori indicati."(Tar Campania, Sez. II di Salerno, n. 1032 del 28.05.2012).

Di contro, dall'esame della delibera n. 24 del 25.07.2011, si è rilevato che:

- a) Il Consiglio Comunale ha operato la scelta dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio in una rosa ristretta di candidati - poi risultati tutti selezionati - senza che preliminarmente ne fosse stata verificata l'idoneità a ricoprire la carica conferita;
- b) non si è dato luogo ad avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature;
- c) non sono state altrimenti acquisite le candidature, né i curricula degli interessati, indispensabili per l'accertamento dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla legge.
- d) I nominativi dei membri della Commissione risultano emersi soltanto in sede di scrutinio e, ciò, in aperta violazione del quadro normativo vigente;
- e) in assenza di curricula, l'attribuzione – a ciascuno dei membri – della qualifica di "esperto" in una determinata materia è apodittica, immotivata e, in quanto tale, priva di significato,

restando del tutto incomprensibile quale sia l'iter logico e quali i criteri seguiti dalla P.A. per individuare le competenze specialistiche, richieste dalla Legge, in capo ai membri nominati;

- f) i membri dott. Mauro Luciano e dott.ssa Renna Anna Maria non avrebbero potuto essere legittimamente nominati, avendo gli stessi ricoperto il medesimo incarico per lungo tempo e, comunque, "per più di due volte consecutive", così come rilevabile dalle delibere di C.C. n. 25 del 09.07.2009 e n. 30 del 23.03.2005, nonché da quelle precedenti.

Quanto sopra rende evidente che:

- il Consiglio Comunale di Salerno - nel procedere alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio - ha consapevolmente violato la legge regionale 10/82 e disatteso la circolare esplicativa proveniente dal competente Assessore Regionale, al quale sono attribuiti, dalla stessa legge, *"compiti generali di predisposizione di direttive e normative di esecuzione, di programmi di rilevazione e catalogazione sempre per il raggiungimento della salvaguardia del bene collettivo"*;
- l'illegittima composizione della Commissione in argomento riverbera i suoi effetti, in tema di illegittimità derivata, su tutte gli atti da essa compiuti, ivi inclusi i pareri resi ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Tutto ciò premesso,

l'Associazione ITALIA NOSTRA ONLUS, riconosciuta con D.P.R. 22 agosto 1958, n. 1111, portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione e il gruppo di cittadinanza attiva "Figli delle Chiancarelle",

CHIEDONO

Al Comune di Salerno, relativamente alle competenze degli esponenti in indirizzo:

- di annullare, in regime di autotutela, la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25.07.2011, rubricata come *"Nomina Commissione Locale per il Paesaggio"* e di procedere alla costituzione della stessa previo avviso pubblico e nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- di astenersi – nelle more di quanto sopra:
 - a) dal convocare la Commissione Locale per il Paesaggio, onde evitare la formazione di atti viziati;
 - b) dal rilascio di qualsivoglia atto, parere o autorizzazione di natura paesaggistica che richieda – o abbia richiesto – il parere di detta Commissione;

Al competente Assessore Regionale:

- di sollecitare il Comune di Salerno perché ottemperi alle disposizioni di legge;
- di sospendere - nelle more - la delega conferita in materia di beni paesaggistici, non sussistendone le condizioni di legge, come peraltro chiarito con la circolare n. 0602279 del 2.08.2011;

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ed alla Soprintendenza per i B.A.P. di Salerno e Avellino:

- di esercitare i dovuti poteri di controllo e di astenersi dal rilasciare qualsivoglia parere ex D.Lgs 42/2004, art. 146, ovvero dal partecipare a conferenze di servizi a tale scopo indette, sulla base di pareri resi dalla Commissione Locale per il Paesaggio del comune di Salerno, la cui composizione è – per quanto esposto – illegittima;

All'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori:

- di attivarsi - come peraltro già puntualmente accaduto per altri comuni di minore "peso politico" (cfr. Albanella, Corbara, ecc.) - al fine della corretta costituzione dell'organo consultivo in materia del paesaggio.

In considerazione della rilevanza dei temi trattati dalla Commissione Locale per il Paesaggio - resasi spesso responsabile di valutazioni favorevoli per interventi di oggettivo, grave impatto paesaggistico (Crescent, parcheggio di piazza Cavour, porto di Pastena, cementificazione del litorale salernitano e delle colline, ecc. ecc.) - la presente nota è inviata - per opportuna conoscenza e quanto di competenza - anche **alla Procura della Repubblica di Salerno** perché verifichi:

- se nella continuata e pervicace reiterazione - ben oltre i limiti di legge - delle nomine dei dottori Mauro e Renna siano ravvisabili estremi di reato, ovvero finalità di condizionare l'operato dell'organo consultivo in materia di paesaggio;
- se i rapporti professionali eventualmente dagli stessi intrattenuti - direttamente o per il tramite di terzi - con il comune di Salerno e/o con Fondazioni da questo controllate - siano tali da minare le condizioni di indipendenza e imparzialità espressamente perseguite dalla legge regionale 10/1982 allorquando impedisce la nomina di "dipendenti o amministratori del Comune interessato".

Salerno, 5 dicembre 2012

Raffaella Di Leo
Presidente Italia Nostra
Sezione di Salerno

Carla Cioffi
Figli delle Chiancarelle